



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il TRIBUNALE di COMO**

n. : \_\_\_\_\_ 1842 \_\_\_\_\_ /2020 prot

Al Presidente  
del Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Como

Al Presidente  
della Camera Penale  
di Como e Lecco

Al personale amministrativo  
Ai magistrati togati ed onorari

**Oggetto: Indicazioni per la disciplina dell'inoltro telematico degli atti defensionali.**

Come è noto, in un'ottica dichiaratamente riferita all'attuale periodo emergenziale ma verosimilmente (ed auspicabilmente) destinata a permanere, l'**art. 24 D.L. 28-10-2020 n.º 137** ha introdotto la possibilità, per i Difensori delle parti private nel processo penale, di trasmettere per via telematica i propri atti.

Più precisamente, si è previsto che:

- a) sin da oggi, gli atti (nomine, istanze, memorie) conseguenti alla ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini ex **art. 415 bis c.p.p.** debbano essere inoltrati esclusivamente per mezzo del Portale dei Difensori collegato al Registro informatico della Procura (SICP), accessibile dal Portale dei Servizi Telematici di cui gli Avvocati già da tempo si servono per il "processo civile telematico". Per tali atti quindi, non sono ammesse forme di invio diverse, ed in particolare è escluso l'utilizzo della PEC (co. 1º e 6º dell'art. 4 D.L. 137 / 2020);
- b) allo stato, invece, le nomine e qualsivoglia altro tipo di atto relativi a **fasi del procedimento anteriori o successive** a quella del 415 bis (indagini preliminari ancora in corso; udienza preliminare; dibattimento; esecuzione) possono essere depositati mediante invio a mezzo PEC agli indirizzi appositamente attivati dal Ministero della Giustizia (co. 4 e 5 del citato art. 4).

\* \* \*

La Procura di Como è già abilitata ad entrambe le forme di ricezione degli atti sopra indicate.

Si ritiene pertanto opportuno diramare alcune sintetiche istruzioni per agevolare sia la platea degli Avvocati sia il personale della Segreteria di questo Ufficio nell'impiego dei nuovi strumenti. Con l'avvertenza

l'avvertenza che le istruzioni seguenti riguardano i soli atti destinati alla Procura, giacché per quelli da depositare presso gli Uffici giudicanti: a) l'invio tramite Portale non è ad oggi previsto; b) l'invio tramite PEC dovrà avvenire ovviamente su un casella di posta diversa da quella della Procura.

#### **A)**

Per quanto riguarda il **Portale degli atti ex 415 bis c.p.p.**, è già stata verificata con esito positivo la ricevibilità delle nomine e delle istanze / memorie dei Difensori, siano essi di fiducia o di ufficio.

Requisito per accedere allo strumento è che i Difensori siano iscritti al registro ReGInDe (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici); ciò che sino ad oggi non era obbligatorio per quegli Avvocati che svolgessero attività solo in materia penale.

Il sistema può essere utilizzato:

- 1) per depositare la nomina di fiducia ricevuta a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini;
- 2) una volta formalizzata la nomina (o perché depositata telematicamente sul Portale, o perché già espressa dall'interessato in momenti anteriori dell'indagine: identificazione; sequestro, misura cautelare etc.), per depositare ogni genere di istanza o memoria.

Per semplificare la procedura di accettazione delle nomine, queste devono essere redatte al computer e complete di tutti i dati di riferimento (numero del procedimento; cognome del P.M. titolare; generalità della parte e del Difensore). E' inoltre essenziale che l'atto rechi la firma digitale del professionista.

I Difensori, attraverso l'apposito spazio del Portale dei Servizi Telematici, saranno in grado di vedere quali procedimenti del Registro delle Notizie di Reato sono già loro abbinati. Qualora riscontrassero la mancanza di un dato processo nel quale è già stata ufficializzata la nomina fiduciaria o di ufficio, ciò dipende da un occasionale mancato inserimento nel sistema, possibile in questa fase di avvio delle nuove prassi: sono perciò pregati di contattare la Segreteria del P.M. titolare, se già noto, oppure richiedere un certificato ex art. 335 c.p.p., affinché la lacuna venga colmata, così da poter procedere all'invio degli atti.

#### **B)**

Per gli **atti diversi** da quelli di cui all'art. 415 bis, il Ministero ha istituito l'apposito indirizzo di posta elettronica certificata ***depositoattipenali.procura.como@giustiziacert.it***, che costituirà d'ora in avanti il canale esclusivo per l'inoltro via PEC degli atti non (ancora) depositabili via Portale.

Va osservato al riguardo che, stando alle indicazioni ministeriali:

- gli indirizzi PEC della Procura diversi da quello sopra indicato sono destinati ad essere in futuro dismessi;
- anche il nuovo indirizzo ***depositoattipenali*** ha natura transitoria, nel senso che l'orientamento è di ampliare progressivamente (come consente il co. 2 del ridetto art. 4 D.L. 137) il novero degli atti da inserire direttamente sul Portale dei Difensori, fino a rendere quest'ultimo la sola interfaccia degli Avvocati con la Procura.

Per agevolare il personale di Segreteria nella cernita dei documenti provenienti dai Difensori, all'interno di una mole che è prevedibile sarà viepiù considerevole ed affluirà su un indirizzo centralizzato, si richiede la collaborazione dei mittenti affinché includano, nell'**oggetto del messaggio PEC** con cui gli atti vengono inviati, le indicazioni utili a "smistare" facilmente gli atti inoltrandoli alla segreteria del P.M. competente.

Si richiede pertanto che, a seconda della fase procedimentale cui l'invio si riferisce, l'oggetto del messaggio diretto alla Procura sia così strutturato:

INDAGINI proc. numero / anno - P.M. Cognome, oppure

UDIENZA PREL. proc. numero / anno - P.M. Cognome, oppure

DIBATT. proc. numero / anno - P.M. Cognome, oppure

ESECUZIONE proc. numero / anno - P.M. Cognome.

La consultazione e lo scarico della casella PEC depositoattipenali.procura.como@giustiziacert.it avverrà a cura del personale amministrativo sulla base di un turno settimanale da lunedì a venerdì (disposto dal direttore amministrativo di concerto con il procuratore della Repubblica), in cui sarà onere di chi è di turno il lunedì esaminare e scaricare/inoltrare i messaggi di posta certificata pervenuti il sabato e la domenica precedenti

Si precisa da ultimo che, per le sole richieste di informazioni ex artt. 335 c.p.p., si è ritenuto di mantenere attivo il canale sin qui seguito, frutto di un precedente accordo col Consiglio dell'Ordine. Esse quindi, almeno da parte degli iscritti all'Albo di Como, andranno preferibilmente inoltrate attraverso quel canale e non attraverso la PEC depositoattipenali.procura.como@giustiziacert.it.

Per l'importanza che le innovazioni sin qui descritte rivestono in termini di semplificazione delle attività forensi e giudiziarie (oltre che in termini di sicurezza sanitaria, nella perdurante emergenza epidemiologica), saremo grati per la massima diffusione che le SS.LL. vorranno dare tra i propri iscritti alle presenti indicazioni, che verranno comunque pubblicate sul sito *internet* di questa Procura della Repubblica. Denunce/esposti/querelle continueranno ad essere inviate verranno inviate all'indirizzo

ricezioneatti.procura.como@giustiziacert.it

o

prot.procura.como@giustiziacert.it

La presente nota sostituisce quanto previsto dall'ordine di servizio 1777/2020 del 12.11.2020 (paragrafi da 31 a 41)

Como, 24 novembre 2020

Il Procuratore della Repubblica

Nicola Piacente

Il Magistrato Referente per l'Informatica

Martino Padda